



Al Ministro dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il fermo nazionale dei servizi di autotrasporto di cose dalle ore 00.00 del giorno 10 dicembre 2007 alle ore 24.00 del giorno 14 dicembre 2007, proclamato dalle Associazioni CNA-FITA e Confartigianato Trasporti in data 14 novembre 2007;

PREMESSO che il codice di autoregolamentazione valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia e vincolante per tutte le organizzazioni prevede che in occasione di una protesta come nella fattispecie non possono effettuarsi blocchi stradali o iniziative già sancite e sanzionate dal codice della strada in materia di circolazione stradale;

PRESO ATTO della segnalazione del Presidente della Commissione di Garanzia circa il fatto che "nel corso dell'astensione collettiva, ancora in atto, sono stati attuati su tutto il territorio nazionale blocchi e rallentamenti della circolazione che, oltre a violare il diritto alla libertà di circolazione, pregiudicano altresì il trasporto e la distribuzione di beni ritenuti essenziali in quanto volti a soddisfare diritti fondamentali";

RILEVATA, anche attraverso le comunicazioni del Ministero dell'Interno e di numerose Prefetture, la gravissima criticità della circolazione su molte arterie della rete autostradale, tra cui si evidenziano la chiusura delle sezioni di Anagni, Caianello e Caserta Nord sulla Milano-Napoli, interruzioni sulla diramazione Roma-Nord, gravissimi disagi sulla A3 Napoli-Salerno tra Cava dei Tirreni e Nocera Nord, nonché i blocchi di mezzi pesanti a Ventimiglia ed agli imbarchi dei traghetti per la Sicilia, oltre a presidi ai porti sardi di Olbia, Porto Torres e Sassari;

TENUTO CONTO pertanto che l'elevata conflittualità nel settore si è di fatto concretizzata in permanenti comportamenti che si in palese violazione di quanto disposto dalla regolamentazione vigente, con reale rischio di accentuare pericolosamente un profondo stato di ossasperazione già esistente, accrescendo l'impatto negativo *in primis* sugli automobilisti;

VISTA la nota della Commissione di Garanzia, prot. n. 1563/RU del 10 dicembre 2007, emessa ai sensi dell'art. 13, lett. c), della legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 43, con la quale, con riferimento al fermo nazionale dei servizi di autotrasporto di cose dalle ore 00.00 del giorno 10 dicembre 2007 alle ore 24.00 del giorno 14 dicembre 2007 – sono state invitate le Associazioni proclamanti ad assicurare il pieno rispetto del Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero nel settore dell'autotrasporto del 20 giugno 2001;

VISTA la successiva nota della Commissione di Garanzia dell'11 dicembre 2007 che, in relazione al protrarsi di una simile criticità, ha segnalato allo scrivente il fondato pericolo di pregiudizio grave o imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati;

CONSIDERATO che il requisito della legittimità rappresenta un punto essenziale nella valutazione delle misure da adottare per garantire, laddove sia necessario, l'equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti fondamentali della collettività costituzionalmente garantiti;



Il Ministro dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

TENUTO CONTO della particolare e gravissima circostanza di privazione che sta subendo la collettività per le disfunzioni verificatesi nel trasporto su gomma con riferimento all'intero territorio nazionale nonché nella distribuzione di beni ritenuti essenziali in quanto volti a soddisfare diritti fondamentali;

ACCERTATA la gravità del *periculum* per la collettività derivante dalle modalità di manifestazione delle imprese nel settore dell'autotrasporto che violano il relativo codice di autorizzazione, e tale da delineare in tal modo un tangibile rischio in ordine alla mancata consegna di prodotti di prima necessità, nonché beni destinati a ospedali, farmacia, ricoveri, scuole, cliniche, oltre al mancato rifornimento di carburante con conseguente penalizzazione di tutte le attività a tutela della popolazione;

ATTESO che, con data del 21 novembre 2007, le Associazioni che hanno indetto il fermo hanno rifiutato di partecipare alla riunione indetta dal Ministero dei Trasporti per il giorno 23 novembre 2007 al fine di avviare procedure di raffreddamento;

RITENUTO, pertanto, opportuno intervenire ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di attenuare i disagi alla collettività derivanti dal fermo nazionale proclamato a partire dalle ore 00.00 del giorno 10 dicembre 2007 e sino alle ore 24.00 del giorno 14 dicembre 2007;

CONSIDERATA la permanenza di una situazione in grado di produrre gravi conseguenze negative in ordine alla distribuzione di beni ritenuti essenziali in quanto volti a soddisfare diritti fondamentali;

VALUTATO che, in base alle considerazioni che precedono, si rende necessario ed urgente, allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile a diritti della persona costituzionalmente garantiti, un intervento governativo ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

In attuazione dell'art. 8, della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 e degli accordi in vigore;

ORDINA

1. La riduzione del fermo nazionale dei servizi di autotrasporto di cose già proclamato dalle Associazioni CNA-FIT e Confartigianato Trasporti in data 14 novembre 2007, dalle ore 00.00 del giorno 10 dicembre 2007 alle ore 24.00 del giorno 14 dicembre 2007, limitandolo sino alle ore 23.59 del giorno 11 dicembre 2007.

A



Il Ministro dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Le imprese interessate e i loro dipendenti sono tenuti, in attuazione di quanto ordinato nel precedente punto 1) a far cessare con effetto immediato i comportamenti violativi delle disposizioni del codice di autoregolamentazione e, comunque, ad interrompere l'azione di fermo nazionale a partire dalle ore 23.59 del giorno 11 dicembre 2007.
3. La presente ordinanza viene portata a conoscenza:
Delle Segreterie Nazionali delle Associazioni CNA-FITA e Confartigianato Trasporti;
Del Ministero dell'Interno.
4. Le imprese aderenti alle Associazioni di cui al precedente punto 3) devono portare a conoscenza dei lavoratori i contenuti della presente ordinanza, mediante affissione nei luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 8, comma 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
5. A cura delle imprese indicate al precedente punto 3), dovrà essere data notizia al pubblico della presente ordinanza anche attraverso gli organi di informazione.
6. In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, e dall'art. 21 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

Roma, 11 DIC. 2007